

Bruxelles, 29 giugno 2026
(OR. en)

11280/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0103(NLE)**

**IPCR 73
PROCIV 147
FORETS 102**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Raccomandazione del Consiglio sulla gestione integrata del rischio di incendi boschivi

Si trasmette in allegato per le delegazioni la raccomandazione del Consiglio sulla gestione integrata del rischio di incendi boschivi, adottata dal Consiglio nella 4188^a sessione tenutasi il 29 giugno 2026.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

sulla gestione integrata del rischio di incendi boschivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 192 e 196 in combinato disposto con l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Negli ultimi anni, in particolare durante l'estate del 2025, l'UE è stata interessata da una serie di gravi incendi boschivi in tutta Europa, che hanno evidenziato l'urgente necessità di agire contro questo pericolo crescente. Sebbene gli sforzi di prevenzione e preparazione siano stati intensificati a livello sia nazionale che dell'Unione, la superficie incendiata totale nell'Unione europea ha superato per la prima volta un milione di ettari e il meccanismo unionale di protezione civile (*Union Civil Protection Mechanism* – UCPM)¹ è stato attivato più frequentemente che mai per fornire sostegno antincendio agli Stati membri.

¹ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile.

- (2) Negli ultimi anni il rischio di incendi boschivi è aumentato notevolmente in tutta l'Unione. La superficie incendiata registrata è stata superiore alla media in quattro degli ultimi cinque anni e gli incendi boschivi stanno diventando anche più estesi e intensi, in quanto le zone esposte al rischio si stanno espandendo a causa dei cambiamenti climatici. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che gli incendi boschivi di dimensioni molto grandi e ad alta intensità, che sono difficili da contenere utilizzando i mezzi tradizionali di lotta antincendio, stanno diventando più frequenti in alcune zone geografiche, una tendenza che si prevede continuerà.
- (3) Gli incendi boschivi rappresentano un problema complesso, che può potenzialmente causare danni di vasta portata alla società, all'economia, all'ambiente, al clima, alle infrastrutture e al patrimonio culturale. A seconda delle condizioni regionali e locali e della portata dell'evento, possono causare la perdita di vite umane e di mezzi di sussistenza, danneggiare in modo significativo le proprietà e le infrastrutture e causare frane, il degrado della qualità dell'aria e degli ecosistemi, con ripercussioni negative sull'agricoltura e sulla silvicoltura, sulla salute e sulla sicurezza pubblica compresa la salute mentale, e sulle risorse di acqua potabile.
- (4) L'aumento del rischio di incendi boschivi è determinato principalmente da una combinazione di fattori, in particolare i cambiamenti climatici e i cambiamenti nella gestione del territorio. I cambiamenti climatici comportano ondate di calore e siccità più frequenti e più intense, che inaridiscono la vegetazione, fornendo combustibile agli incendi boschivi, e con l'intensificarsi del riscaldamento globale si prevede che tali condizioni si acuiranno, colpendo anche parti più ampie dell'Europa. Allo stesso tempo l'abbandono dei terreni, lo spopolamento delle zone rurali e in alcune regioni la gestione insufficiente dei terreni e delle foreste, insieme al cambiamento delle condizioni climatiche, portano all'accumulo di biomassa e alla continuità della vegetazione. Ciò, unitamente all'espansione dei centri urbani all'interno di foreste e zone naturali, espone sempre più persone e infrastrutture a rischi di incendi boschivi.
- (5) L'attività umana è responsabile della stragrande maggioranza degli inneschi degli incendi boschivi nell'Unione, dovuti anche a comportamenti negligenti, condotte dolose e attività connesse alle infrastrutture.

- (6) Un approccio esteso a tutta l'amministrazione mira a una governance integrata e coordinata a tutti i livelli, che potrebbe contribuire a gestire efficacemente il rischio di incendi boschivi.
- (7) La responsabilità della gestione del rischio di incendi boschivi spetta principalmente agli Stati membri, alle autorità regionali e ai gestori del territorio, mentre l'UE offre sostegno attraverso i finanziamenti, i dati, il coordinamento e la condivisione delle conoscenze. La diversità dei paesaggi, delle strutture forestali e delle condizioni climatiche in Europa fa sì che le misure di gestione del rischio di incendi boschivi debbano essere adattate a livello locale, beneficiando nel contempo di un sostegno coordinato dell'Unione.
- (8) Per affrontare in modo più efficace il crescente rischio di incendi boschivi è necessario un approccio integrato che copra l'intero ciclo di gestione del rischio di catastrofi, comprese la prevenzione, la preparazione, la risposta e la ripresa. Tale approccio dovrebbe inoltre tenere conto della dimensione ecologica, sociale, economica e culturale degli incendi boschivi.
- (9) Dato che gli incendi boschivi di grandi dimensioni diventano più frequenti e più difficili da controllare, le capacità di risposta devono essere rafforzate migliorando il coordinamento, l'interoperabilità, la formazione, le attrezzature e le capacità analitiche, nonché mediante la condivisione di risorse e competenze da parte degli Stati membri.

- (10) Ciò potrebbe richiedere una governance rafforzata per garantire il coordinamento delle politiche tra i vari livelli dell'amministrazione, nonché finanziamenti più integrati e la mobilitazione di investimenti pubblici e privati in tutte le fasi del ciclo di gestione del rischio.
- (11) La ripresa post-incendio dovrebbe cercare di garantire che gli ecosistemi e i servizi da essi forniti, nonché le economie forestali e agricole locali, siano ripristinati e che le comunità e i mezzi di sussistenza colpiti si riprendano in modo da prevenire il degrado a lungo termine e favorire un uso sostenibile del territorio, tenendo conto nel contempo delle condizioni climatiche future². Gli sforzi di ripresa, sostenuti da un accesso semplificato ai finanziamenti, dovrebbero tenere conto anche delle ripercussioni degli incendi boschivi sulle popolazioni colpite e sul personale incaricato degli interventi. Si deve inoltre migliorare la raccolta di dati sulle ripercussioni degli incendi boschivi per poter quantificare le perdite ambientali, sociali ed economiche al fine di sostenere la futura gestione dei rischi.
- (12) I rischi di incendi boschivi sono determinati in larga misura dalle modalità di gestione dei terreni. In alcune regioni, lo spopolamento delle zone rurali e l'abbandono dei terreni comportano l'accumulo di biomassa e la creazione di paesaggi con un elevato potenziale di sviluppo di incendi estremi. Lo sviluppo di catene del valore a base biologica sostenibili nel contesto di una bioeconomia sostenibile basata sulle foreste crea incentivi economici per una gestione sostenibile attiva delle foreste, che è essenziale per ridurre il rischio di incendi boschivi nel tempo e in vaste zone. Le pratiche tradizionali che riducono il carico di combustibile, come l'abbruciamento controllato e il pascolo estensivo, sono diminuite, ma è opportuno che siano incoraggiate, se del caso, in quanto parte integrante della gestione dei terreni e delle foreste a livello locale, così come gli interventi di gestione sostenibile attiva delle foreste quali le operazioni di decespugliamento manuale o meccanico, il diradamento, la potatura e la diversificazione delle specie. Paesaggi più diversificati, costituiti da foreste, aree prative, terreni coltivati e zone umide, possono rallentare la propagazione degli incendi e ridurre la probabilità che si sviluppino incendi su vasta scala.

² Come descritto, tra l'altro, nel documento del Centro comune di ricerca del 2026 dal titolo *Forest resilience against wildfires* (Resilienza delle foreste agli incendi boschivi), <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC145919>.

- (13) La gestione adattiva del territorio e la pianificazione globale integrata del paesaggio e del territorio sono essenziali per creare paesaggi multifunzionali resilienti agli incendi. In esse rientrano la gestione sostenibile delle foreste, il sostegno ai mezzi di sussistenza rurali e misure mirate nell'interfaccia urbano-rurale, nel cui ambito le misure di prevenzione possono ridurre in modo significativo i rischi di incendi boschivi.
- (14) La protezione e il ripristino degli ecosistemi degradati, drenati, frammentati o altrimenti alterati possono contribuire alla gestione del rischio di incendi boschivi rendendo gli ecosistemi più resilienti e riducendo il rischio e l'impatto di eventi estremi. Il ripristino di zone umide, torbiere, fiumi e pianure alluvionali può, se del caso, creare fasce parafulco naturali e contribuire a stabilizzare i cicli idrologici, riducendo in tal modo i rischi di incendi boschivi. Pertanto gli obiettivi in materia di biodiversità, resilienza idrica e gestione del rischio di incendi boschivi si sovrappongono ed è opportuno che siano perseguiti sinergicamente e in modo da sostenersi a vicenda.
- (15) Il monitoraggio degli incendi boschivi e la valutazione dei rischi nell'Unione si trovano ad affrontare sfide considerevoli, tra cui carenze regionali nella disponibilità, nella coerenza e nell'integrazione transfrontaliera dei dati e l'insufficienza dell'integrazione dei rischi a cascata quali frane, inquinamento atmosferico ed erosione del suolo. Ciò limita l'efficacia della prevenzione, della preparazione e della risposta.
- (16) Per migliorare la preparazione rafforzando i metodi di valutazione del rischio di incendi boschivi, potenziando i sistemi di allarme rapido e ampliando le capacità di modellizzazione del comportamento degli incendi, è opportuno fare un uso migliore e più sistematico dei dati e degli strumenti disponibili in modo da sostenere un processo decisionale basato su elementi concreti.
- (17) Il rischio di incendi boschivi può essere ridotto aumentando la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e incoraggiando cambiamenti comportamentali, anche rendendo più facilmente accessibili le informazioni sul rischio di incendi. Occorrono inoltre strategie di comunicazione mirate e approcci inclusivi che tengano conto dei gruppi vulnerabili e dei vari contesti sociali.

- (18) È opportuno che la preparazione delle comunità agli incendi boschivi sia rafforzata in modo partecipativo, coinvolgendo agricoltori, silvicoltori, autorità locali, parti sociali, organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi, nonché attraverso attività di istruzione, formazione e sensibilizzazione.
- (19) Gli incendi boschivi sono un fenomeno globale che richiede una cooperazione regionale e internazionale, in particolare con i paesi limitrofi dell'Unione. Iniziative regionali, come la stazione regionale per la lotta agli incendi con mezzi aerei di Cipro (*Cyprus Regional Aerial Firefighting Station* – CRAFS), potrebbero promuovere ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della gestione del rischio di incendi boschivi. In altre parti dell'Unione dovrebbero essere prese in considerazione altre iniziative che promuovano la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della gestione del rischio di incendi boschivi.
- (20) Misure quali valutazioni inter pares, missioni di consulenza, scambi di esperti e il preposizionamento dei mezzi per combattere gli incendi potrebbero contribuire a promuovere l'interoperabilità, la conoscenza situazionale e la preparazione degli operatori di primo intervento. Incoraggerebbero inoltre un maggiore impegno e un migliore coordinamento tra gli Stati membri.

- (21) Per essere utilizzati in modo efficace, i finanziamenti dell'Unione, il sostegno tecnico e la condivisione di informazioni e dati in tempo reale, in particolare sul comportamento degli incendi boschivi, devono essere coordinati meglio. Inoltre, se del caso, il processo decisionale potrebbe essere migliorato agevolando una comprensione comune delle strategie e dei piani d'azione nazionali e regionali in materia di gestione del rischio di incendi boschivi. Utilizzati in modo efficace e in linea con le esigenze operative, i dati, gli strumenti e i servizi dell'Unione, come quelli forniti dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi (*European Forest Fire Information System – EFFIS*), operante nell'ambito dei servizi di gestione delle emergenze di Copernicus³, possono sostenere gli Stati membri nel potenziare il monitoraggio e la mappatura degli incendi boschivi e la valutazione del relativo rischio, mentre strumenti avanzati di modellizzazione e previsione come Destination Earth possono migliorare la modellizzazione e la previsione del rischio di incendi boschivi.
- (22) Gli strumenti dell'Unione, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza⁴, forniscono sostegno agli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme, nel rafforzamento della governance e nello sviluppo di capacità nel settore della gestione del rischio di incendi boschivi.
- (23) L'UCPM, che comprende il pool europeo di protezione civile, rescEU e la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile, può rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta agevolando la cooperazione, la formazione, lo scambio di competenze, l'impiego delle risorse e la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

³ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE.

⁴ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

- (24) La ricerca e l'innovazione sostenute a livello dell'Unione, anche attraverso Orizzonte Europa⁵, contribuiscono allo sviluppo di nuove tecnologie, soluzioni operative e tecniche di gestione del territorio. La diffusione e l'operatività di tali risultati nella gestione del rischio di incendi boschivi potrebbero tuttavia essere migliorate.
- (25) Nell'attuazione della presente raccomandazione è opportuno tenere debitamente conto dei diversi profili di rischio di incendi boschivi, dei modelli relativi alla destinazione d'uso dei suoli e dei sistemi di governance degli Stati membri,

RACCOMANDA:

Misure per la prevenzione degli incendi boschivi attraverso la gestione e il ripristino del paesaggio

1. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare e, se del caso, ampliare i meccanismi di incentivazione per sostenere misure di prevenzione e ripristino legate alla gestione sostenibile del territorio nelle regioni soggette a incendi, tenendo conto dell'intero ciclo di gestione del rischio e facilitando l'accesso e l'uso efficace degli strumenti di finanziamento dell'UE disponibili nell'ambito della loro gestione.

⁵ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

2. Gli Stati membri dovrebbero promuovere ulteriormente la gestione sostenibile delle foreste in linea con i criteri e gli indicatori della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Forest Europe) e, in tale contesto, ove pertinente e possibile, anche attraverso piani locali di gestione preventiva per le zone boschive esposte, nonché promuovere strutture forestali diversificate e, ove possibile, il ricorso ad alternative alle piantagioni monocolturali di specie altamente infiammabili.
3. Se del caso, gli Stati membri potrebbero mappare il carico di combustibile ed elaborare orientamenti e strumenti di gestione del carico di combustibile adattati ai contesti locali, e dovrebbero consultare le parti sociali, i proprietari e i gestori forestali e le autorità locali in questa attività. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero valutare l'abbruciamento prescritto o controllato, se del caso e conformemente ai requisiti giuridici e di sicurezza applicabili a livello nazionale, come un modo per ridurre il carico di combustibile nella gestione del territorio e delle foreste e, ove opportuno, rivedere le loro norme in materia di autorizzazione al fine di garantire adeguate misure di salvaguardia ecologiche e di sicurezza.

4. Coerentemente con i loro piani strategici nell'ambito della politica agricola comune⁶, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, se del caso, degli specifici problemi in materia di incendi boschivi al momento di pubblicare inviti a presentare proposte relative a soluzioni su misura per la gestione integrata del rischio di incendi boschivi nell'ambito dei partenariati europei per l'innovazione (PEI-AGRI).
5. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del rischio di incendi boschivi nell'elaborazione dei piani e delle strategie nazionali, regionali e locali di conservazione della natura, compresi i piani nazionali di ripristino e i piani di gestione delle zone protette nonché nell'attuazione di misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Analogamente, la pianificazione della gestione del rischio di incendi boschivi dovrebbe prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione e ripristino della biodiversità, tenendo conto anche delle condizioni climatiche future. Tenendo presente il livello di rischio, è opportuno porre attenzione alle misure che promuovono sia la prevenzione del rischio di incendi boschivi sia la protezione e il ripristino della natura, riconoscendo che ecosistemi sani, diversificati e ben gestiti potrebbero ridurre il rischio e sostenere la ripresa.
6. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure per ripristinare le zone umide, le torbiere, i fiumi e le pianure alluvionali che contribuiscono anche a ridurre i rischi di incendi boschivi e, se del caso, a integrare la gestione del rischio di incendi boschivi nelle loro politiche di gestione delle risorse idriche.
7. Gli Stati membri sono incoraggiati, se del caso, ad attuare misure innovative di prevenzione degli incendi boschivi basate sul territorio, tra cui soluzioni basate sulla natura e pratiche efficaci in materia di agricoltura e gestione forestale sostenibili e adattamento ai cambiamenti climatici, la cui validità sia stata dimostrata, anche in vari progetti finanziati dall'UE.

⁶ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Misure volte a rafforzare la preparazione con dati e ricerche migliori

8. Gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare allo sviluppo e alla promozione di Destination Earth, ad esempio attraverso casi d'uso pilota per la modellizzazione e la previsione del rischio di incendi boschivi.
9. Gli Stati membri dovrebbero fare un uso migliore e più sistematico degli strumenti e dei dati dell'Unione, compresi i servizi Copernicus e l'EFFIS, se del caso e in complementarità con i sistemi nazionali e regionali, per favorire una gestione del rischio di incendi boschivi basata su dati concreti, l'allarme rapido e le decisioni riguardo al finanziamento dei progetti.
10. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero aggiornare le proprie valutazioni del rischio di incendi boschivi e, sulla base delle metodologie esistenti, utilizzare strumenti migliorati di analisi del comportamento degli incendi per designare gli ambiti prioritari in materia di prevenzione e preparazione, anche per quanto riguarda le zone in cui natura, ricreazione, alloggi, infrastrutture critiche e reti di trasporto sono strettamente interconnessi.
11. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare capacità di analisi del comportamento degli incendi boschivi e sistemi di sostegno alle decisioni in funzione delle esigenze operative nazionali, compreso l'uso di strumenti innovativi ai fini della gestione del rischio di incendi boschivi.
12. Gli Stati membri dovrebbero studiare ulteriormente le cause degli incendi boschivi per comprendere meglio i fattori di innesco e il ruolo della popolazione.
13. Gli Stati membri sono incoraggiati a proseguire la ricerca sulle pratiche di gestione del territorio per la prevenzione degli incendi, in particolare per quanto riguarda la gestione delle foreste, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi, il pascolo e l'agroforestazione.
14. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione, secondo le necessità, la possibilità di avvalersi maggiormente delle soluzioni e degli strumenti forniti attraverso la missione dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici, per rafforzare i sistemi di allarme rapido e la preparazione delle comunità agli incendi boschivi.

Misure di sensibilizzazione e preparazione della popolazione

15. Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare gli agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le comunità locali in merito ai rischi di innesco di incendi e alle misure preventive e coinvolgerli nello sviluppo e nell'uso di strumenti di individuazione precoce degli incendi.
16. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente lo scambio regolare di vigili del fuoco per promuovere una cultura comune europea della preparazione.
17. Gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in esame, sulla base dei sistemi di istruzione e dei programmi scolastici esistenti, strumenti innovativi atti a sensibilizzare i bambini e i giovani, tra cui giochi educativi o campagne sui social media, nonché a rendere disponibili materiali pertinenti per i programmi di istruzione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
18. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori turistici, gli agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio, le autorità locali e gli esperti in materia di sicurezza antincendio a cooperare per rendere i turisti e i visitatori dei boschi più consapevoli dei rischi.
19. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la continuità operativa delle imprese promuovendo attività di formazione per le piccole e medie imprese e offrendo un'assistenza finanziaria mirata a seguito delle catastrofi. Dovrebbero inoltre incoraggiare le compagnie di assicurazione a provvedere a un pagamento rapido delle richieste di risarcimento.
20. Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni pertinenti relative al rischio di incendi boschivi siano facilmente accessibili e inclusive, anche per gli anziani, le persone con disabilità e le persone esposte a discriminazione, povertà o esclusione sociale.
21. Gli Stati membri dovrebbero integrare considerazioni in materia di gestione del rischio di incendi boschivi nelle norme edilizie e nelle decisioni in materia di pianificazione territoriale, coordinandosi anche con le autorità pertinenti, per affrontare, ad esempio, la gestione dei rischi di incendi boschivi nelle aree di interfaccia urbano-rurale.

22. Gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure per sostenere le comunità locali nelle aree di interfaccia urbano-rurale al fine di rafforzare la preparazione e la sensibilizzazione al rischio di incendi boschivi. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avvalersi, se del caso, degli strumenti esistenti a livello dell'Unione.
23. Gli Stati membri sono incoraggiati a condividere attivamente le buone pratiche e gli insegnamenti appresi in materia di sensibilizzazione della popolazione, misure di preparazione, prevenzione e azioni riguardanti l'intero ciclo di gestione del rischio di catastrofi, anche attraverso la rete di conoscenze dell'UCPM, le riunioni sugli insegnamenti appresi e i pertinenti gruppi di esperti.

Misure a sostegno di una risposta coordinata

24. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e condividere dati in tempo reale sul comportamento degli incendi boschivi per migliorare l'analisi degli incendi. I pertinenti indicatori degli incendi dovrebbero essere utilizzati anche nelle procedure operative interne per la richiesta di assistenza e per sostenere il processo decisionale a livello dell'Unione, al fine di garantire che le risorse mobilitate siano utilizzate in modo efficiente.
25. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi del preposizionamento o dello scambio di esperti e fornire personale ed esperti all'UCPM per consentire la condivisione di buone pratiche. Dovrebbero inoltre rafforzare le capacità di sostegno della nazione ospitante al fine di integrare l'assistenza internazionale offerta tramite l'UCPM nei loro sistemi di risposta nazionali.
26. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati pertinenti sul personale antincendio e valutare le esigenze in termini di forza lavoro e di capacità operativa, tenendo debitamente conto della natura stagionale delle attività antincendio, al fine di garantire la disponibilità di una forza lavoro di dimensioni adeguate e ben preparata.
27. Coinvolgendo le parti sociali, se del caso, gli Stati membri dovrebbero garantire ai vigili del fuoco e agli altri operatori, a seconda dei casi, condizioni di lavoro sicure e sostenibili, anche attraverso una formazione adeguata, dispositivi di protezione e assistenza per la salute fisica e mentale.

28. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare il coordinamento tra i livelli di governance per garantire una conoscenza situazionale ottimale durante le emergenze.
29. Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di mezzi sufficienti, anche ricorrendo ai fondi dell'UE, ove opportuno. Se del caso, l'utilizzo dei fondi dell'Unione dovrebbe contribuire a sostenere una distribuzione geografica equilibrata dei mezzi pertinenti in tutta l'Unione, garantendo una copertura e tempi di risposta adeguati in tutte le regioni dell'UE.
30. Gli Stati membri dovrebbero continuare a destinare mezzi e competenze antincendio al pool europeo di protezione civile, ove ciò sia proporzionato al loro profilo di rischio e alle loro capacità. Ciò vale, ma non esclusivamente, per i mezzi acquistati con il sostegno di finanziamenti dell'Unione.
31. Gli Stati membri dovrebbero cercare di migliorare l'interoperabilità delle attrezzature antincendio, comprese la terminologia e le procedure operative antincendio, in particolare nelle regioni transfrontaliere. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero cercare di sostenere l'autonomia strategica dell'UE in termini di capacità di risposta.

Misure di ripresa post-incendio

32. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere ulteriori dati intersettoriali e sociodemografici per quantificare e valutare le ripercussioni fisiche, finanziarie e sanitarie degli incendi boschivi, anche per quanto riguarda l'esposizione operativa e ambientale, se del caso.
33. Gli Stati membri dovrebbero individuare misure e procedure di ripresa post-incendio, anche in relazione all'assistenza per la salute fisica e mentale, al fine di guidare le comunità locali verso una ripresa sostenibile e inclusiva, contribuendo a garantire che in futuro siano più resilienti.

Misure volte a rafforzare la governance e i finanziamenti

34. Gli Stati membri dovrebbero, se necessario, pianificare e mettere a disposizione finanziamenti a lungo termine in tutte le fasi del ciclo di gestione del rischio di incendi boschivi, prestando particolare attenzione alla prevenzione e alla preparazione, e sono incoraggiati a sfruttare le opportunità di finanziamento disponibili a livello sia nazionale che dell'Unione, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare in merito alle opportunità di finanziamento disponibili.
35. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di incentivare il ricorso ad assicurazioni private che coprano i rischi di incendi boschivi e altri rischi climatici al fine di ridurre le perdite economiche e la pressione di bilancio derivanti dalle catastrofi e sostenere la ripresa, ad esempio promuovendo il riconoscimento da parte degli assicuratori di misure di adattamento, prevenzione e preparazione in sede di fissazione dei premi, attraverso partenariati di natura pubblico-privata o attraverso la condivisione del rischio tra gli attori economici, come i trasferimenti del rischio ai mercati dei capitali.
36. Gli Stati membri dovrebbero elaborare strategie e piani d'azione per la gestione integrata del rischio di incendi boschivi adattati alle circostanze regionali, nazionali o locali, in collaborazione con le autorità competenti.
37. Gli Stati membri dovrebbero adottare nuove tecnologie e innovazioni e metterle in uso, anche mediante sovvenzioni per lo sviluppo di capacità nell'ambito dei pertinenti programmi dell'UE, se del caso.
38. Gli Stati membri sono incoraggiati a sfruttare appieno il sostegno fornito attraverso le iniziative dell'Unione per rafforzare i sistemi di allarme rapido, le valutazioni dei rischi, lo scambio di conoscenze e buone pratiche, la preparazione delle comunità e qualsiasi altro settore prioritario individuato.

Misure per il rafforzamento dei contatti internazionali

39. Gli Stati membri dovrebbero cercare di rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di gestione del rischio di incendi boschivi con i partner internazionali.

40. Gli Stati membri sono incoraggiati a contribuire e a creare sinergie per sostenere iniziative che possano promuovere ulteriormente la cooperazione tra Stati membri nel settore della gestione del rischio di incendi boschivi.
41. Gli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare con Forest Europe e il suo nuovo strumento per i rischi forestali (FoRISK) e cooperare, se del caso, con le pertinenti iniziative internazionali, come il Centro mondiale di gestione degli incendi (*Global Fire Management Hub*) sviluppato congiuntamente dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), per promuovere lo sviluppo di capacità e lo scambio di conoscenze in materia di gestione integrata del rischio di incendi boschivi.

Fatto a Lussemburgo,

Per il Consiglio

Il presidente